



Pubblica Assistenza di Collesalveti
Servizio Volontario di Soccorso

STATUTO

SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 5 Maggio 2005

Art. 1

Denominazione

E' costituita con sede in Collesalvetti un'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "SERVIZIO VOLONTARIO DI SOCCORSO-PUBBLICA-ASSISTENZA-COLLESALVETTI", rinominata in "PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO VOLONTARIO DI SOCCORSO" in sigla "P.A. COLLESALVETTI". (*vedi Assemblea 12/5/2004*).

Art. 2

Principi

L'ASSOCIAZIONE è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del Volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce.

Art. 3

Tipologia

L'Associazione è aconfessionale apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento, o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 4

Scopi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuale attraverso i valori della solidarietà;

c- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

e- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

f- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h- collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 5

Attività

La sua attività consiste quindi:

nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti

nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f- nel promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g- nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle PP.AA.

h- nell'organizzare e gestire servizi della comunità locale nei processi di promozione del welfare locale in collaborazione con organizzazioni private ed istituzioni pubbliche;

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare servizi di mutualità;

Art. 6

Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associative nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci di età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti, inoltre possono venire ammessi a prestare la loro opera di volontario, per i servizi ordinari, con il consenso scritto di chi esercita la potestà parentale.

Art. 7**Diritti**

I diritti dei soci sono:

- a- partecipare alla vita associative nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 5;
- e- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 8**Doveri**

I doveri dei soci sono:

- a- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 9**Incompatibilità****(ARTICOLO ABOLITO)**

**Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.
(Abolito in toto con la Assemblea del 12/5/2004)**

Art 10)

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a- per morosità;
- b- per decadenza;
- c- per esclusione;
- d- per dimissione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Art 11

Entrate

L'esercizio finanziario della Associazione comincia primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a- dalle quote sociali;
- b- dai proventi per le prestazioni effettuate;
- e- dai contributi di enti pubblici e privati;
- d- da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione.
- e- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 12**Patrimonio**

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

a- da beni mobili ed immobili;

b~ da titoli pubblici e privati

c~ da lasciti, legali e donazioni purché accettate dal Consiglio direttivo.

Art. 13**Organi**

Gli organi delle associazioni sono:

a- l'Assemblea dei soci;

b- il Consiglio Direttivo;

c- il Presidente;

d- il Collegio dei Sindaci Revisori;

e- il Collegio dei Probiviri.

Art. 14**Assemblea**

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un

decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente

la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 1 ora.

Art. 15

Deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto o scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi,

risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art.16

Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative, e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.17

Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per schede.

Art. 18

Competenze dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono:

a- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;

b- approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento (poteri demandati al Consiglio Direttivo);

d- approvare e/o modificare le linee programmatiche dell'Associazione;

e- approvare e/o modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa:

f- approvare il regolamento generale dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa

g- approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;

h- approvare le modifiche dello Statuto;

i- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 30 Aprile di ogni anno;

l- adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10.

j- elegge il Consiglio dei Probiviri;

k- elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;

l- indire le elezioni del Consiglio Direttivo

Art. 19

Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto per pubbliche votazioni indette secondo le direttive dell'Assemblea ed è composto, in numero dispari, da un massimo di 9 Consiglieri ed è rappresentativo di tutte le sezioni.

2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere, un direttore sanitario, scegliendolo tra i consiglieri o fra soggetti diversi, anche se non soci; può inoltre nominare direttori responsabili, tra i soci non eletti, a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario e dei direttori responsabili sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri ogni volta che lo ritengono opportuno, comunque almeno sei volte l'anno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede almeno una settimana dalla data prefissata.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Costituzione e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salva eccezione quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, nel quale caso adotta il metodo del voto segreto.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente o del consigliere in possesso di sua delega.
4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di di proposta e di intervento. Nelle materie di sua competenza per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 21

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Esegue i deliberati dell'Assemblea;
2. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
3. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
4. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

5. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

6. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, compreso approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento.

7. provvede ai regolamenti ed ai rapporti con il servizio civile.

8. il consiglio direttivo può costituire un direttivo di coordinamento per le attività operative dell'Associazione composto sia da membri del consiglio stesso sia da soci regolarmente iscritti ma che deve essere inferiore, come numero, alla metà dei componenti del consiglio stesso.

9. è comunque incompatibile l' appartenenza al consiglio direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l' associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22

Vacanza e decadenza degli organi

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l' ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

3. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

4. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei sindaci revisori e del collegio dei probiviri;

5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 23

Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;

2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione;

3. Il presidente può delegare in parte o in toto i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24

Collegio dei sindaci revisori

1. Il collegio dei sindaci revisori è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti che possono essere eletti anche tra i non soci, sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione dopo la nomina il collegio elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.25

Competenze del Collegio dei sindaci revisori

1. Il collegio dei sindaci revisori si riunisce almeno trimestralmente e verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere anche sul bilancio preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 26

Collegio dei probiviri

(ARTICOLO ABOLITO)

1. Il collegio probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti eletti tra i soci sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione dopo la nomina il collegio elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. (Art. abolito in quanto ogni valutazione viene demandata al consiglio di disciplina)

Art.27**Competenze del Collegio dei probiviri****(ARTICOLO ABOLITO)**

1. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10;

2. Decide sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e i soci tentando la conciliazione delle parti e le sue decisioni sono inappellabili, queste sono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Associazione. (abolito come conseguenza dell'art. 26)

Art.28**Regolamenti**

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo:

b- determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, e degli altri incarichi direttivi nominati in relazione a specifici settori di intervento operativi;

c. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto;

d. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative:

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto e del regolamento generale.

Art.29**Scioglimento**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà affidato all'Associazione Nazionale delle P.A. che lo destinerà ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui l'associazione è ubicata.

Art.30**CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

E' prevista l'Elezione di un Consiglio di Disciplina composto da 5 membri non appartenenti al Consiglio Direttivo, eletti dal corpo sociale (o corpo di guardia o soci attivi)che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'istituzione del Consiglio di Disciplina ha il solo unico scopo di rappresentare più democraticamente i soci sottoposti a provvedimenti disciplinari. L'Assemblea deciderà, ad ogni rinnovo delle cariche sociali, tempi e modalità di elezione del Consiglio di Disciplina.

Art.31**Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.